

Contratto per l'installazione di distributori automatici di alimenti e bevande

TRA

l'Istituzione Scolastica DIREZIONE DIDATTICA DI VIGNOLA, sita in Viale Mazzini n. 18 a Vignola (MO) – indirizzo PEC moee06000a@pec.istruzione.it, di seguito chiamata "amministrazione scolastica", c.f. 80010950360, in persona del dirigente scolastico suo legale rappresentante pro-tempore Prof. Omer Bonezzi, nato a Formigine (MO) il 21/05/1952 e residente a Spilamberto (MO) in via Monari Don Elio n. 3 c.f. BNZMRO52E21D711N

E

la Ditta ALCHIMIA CAFFE' in persona del suo legale rappresentante Sig. Scaltriti Claudio, nato a Campogalliano (MO), il 03/09/1957 e residente a Castelfranco Emilia in via P. Melecchi 32 int. 15; c.f. SCLCLD57P03B539R, indirizzo PEC alchimiacaffedisaltriti@pec.it

PREMESSO CHE

- l'Amministrazione scolastica ha la necessità di disporre di un servizio di somministrazione interna di alimenti e bevande preconfezionati al personale in servizio e gli ospiti tramite distributori automatici;
- con separato provvedimento, allegato al presente contratto, l'Amministrazione scolastica ha concesso in uso alla ditta appositi spazi per l'installazione dei distributori di alimenti e bevande, al fine dello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse e qualificazione

Le premesse sono parte integrante del presente contratto.

Il rapporto tra l'Amministrazione scolastica e la ditta si configura come atto di concessione amministrativa di uso di spazio pubblici per cui si intendono richiamate tutte le disposizioni normative in materia di concessione amministrativa.

Art. 2

Distributori automatici

La ditta si obbliga ad installare n. 8 (otto) distributori automatici di alimenti e bevande, non appena ricevuto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) di cui al relativo comma del presente articolo e, comunque, entro i successivi dieci giorni.

I distributori devono essere in grado di erogare i prodotti con l'inserimento di monete di diverse pezzature, con o senza meccanismo "restituzione resto" e con sistemi alternativi che consentano la ricarica (chiavi elettroniche, ecc.) e devono rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente.

In particolare, in ossequio all'art. 32 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 debbono corrispondere ai seguenti requisiti:

1) essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, o tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;

2) avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale idoneo ai sensi dell'art. 11 della L. 30 aprile 1962, n. 283 e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;

3) avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande;

4) avere, salvo quanto previsto da norme speciali, una adeguata attrezzatura che garantisca la buona conservazione: delle sostanze alimentari;

5) essere collocati in maniera tale da non essere situati in vicinanza di sorgenti di calore;

6) avere la bocca esterna di erogazione non esposta ad insudiciamenti od altre contaminazioni.

I distributori automatici devono essere collocati dalla ditta negli spazi concordati con il dirigente scolastico, osservando le disposizioni di cui ai commi che precedono.

L'installazione e gli allacciamenti dovranno essere effettuati a regola d'arte.

E' fatto comunque obbligo alla ditta di installare, immediatamente a monte di ciascun distributore, un interruttore magneto – termico differenziale ad alta sensibilità sulla linea di alimentazione elettrica.

Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, prima dell'installazione dei distributori automatici e previa apposita riunione di cooperazione e coordinamento con il Responsabile della Ditta, il Dirigente scolastico provvede ad elaborare in via definitiva il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) che individua le interferenze e le misure per eliminare o ridurre gli stessi rischi da interferenza connessi sia con i lavori di installazione che con la gestione quotidiana degli stessi distributori automatici. Copia di tale documento è trasmesso alla ditta.

La ditta dovrà assicurare **per 3 (tre) giorni alla settimana** la rigorosa pulizia interna ed esterna dei distributori e delle relative attrezzature al fine di garantire un'ottimale condizione igienica degli stessi, nonché la sicurezza per gli utilizzatori.

Della installazione dei suddetti distributori deve essere data comunicazione scritta da parte della ditta all'autorità cui spetta l'esercizio della vigilanza igienico-sanitaria.

Art 3 Alimenti e bevande

Sono oggetto di fornitura i prodotti elencati nell'allegato listino recante la specificazione dei prodotti alimentari e delle bevande nonché, per ciascuno di essi, i relativi prezzi. Tale listino fa parte integrante del presente contratto.

La ditta garantisce che le sostanze alimentari e le bevande poste in vendita siano conformi alla normativa vigente in materia di igiene nella produzione e nella vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, ed in particolare all'art. 33 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327.

La ditta garantisce quindi che le sostanze alimentari e le bevande poste in vendita a mezzo di distributori automatici:

- 1) siano state prodotte in stabilimenti o laboratori provvisti dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 25 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327;
- 2) siano corrispondenti per caratteristiche e requisiti alle rispettive denominazioni legali, ove previste, o merceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono poste in vendita.

La ditta si impegna ad accertarsi che le sostanze e le bevande poste in vendita corrispondano ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge ed abbiano le caratteristiche merceologiche proprie del prodotto.

Sui distributori devono essere riportate in lingua italiana, in modo ben leggibile e ben visibile agli utilizzatori, per ciascuna delle sostanze alimentari poste in distribuzione, le indicazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'art. 64 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327, nonché l'indicazione dell'eventuale presenza di additivi e coloranti, secondo le vigenti disposizioni.

La ditta si impegna a mantenere i distributori sempre riforniti di prodotti, obbligandosi al controllo per **3 (tre) giorni alla settimana** ed all'eventuale immediato rifornimento.

E' fatto divieto alla ditta di introdurre nei distributori e vendere prodotti diversi da quelli elencati, salvo accordo preventivo con l'amministrazione scolastica.

E' fatto divieto alla ditta di modificare i prezzi indicati nel listino.

Art. 4

Canone concessorio

La Ditta si impegna a versare all'amministrazione scolastica la somma annua di **€ 2.600,00 (duemilaseicento/00)**, quale canone concessorio.

La somma verrà corrisposta in rata unica da versare **entro il giorno 31 ottobre di ogni anno**.

Il pagamento avverrà tramite versamento sul conto corrente bancario intestato a DIREZIONE DIDATTICA DI VIGNOLA presso il Banco Popolare codice IBAN IT03 Y 05034 67070 000000009643 indicando la causale "canone concessorio per distributori bevande e alimenti"

Art. 5

Clausola penale

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'amministrazione scolastica a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora la ditta non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità, alla qualità, alla non perfetta esecuzione del servizio, saranno applicate penali nella seguente misura:

- In caso di omissione totale o parziale della pulizia dei distributori, la ditta sarà gravata di una penale pari a 25 € al giorno per ogni distributore non pulito;
- In caso di omissione totale o parziale del rifornimento dei prodotti nei distributori, la ditta sarà gravata di una penale pari a 25 € al giorno per ogni distributore non rifornito.

Per verificare la regolarità del servizio l'amministrazione scolastica provvede all'individuazione di personale di sua fiducia, una persona per ogni plesso o sede e si riserva di effettuare gli accertamenti procedendo alla visita dei locali in qualsiasi momento e senza alcuna periodicità.

Le violazioni degli obblighi posti a carico della ditta saranno contestati per iscritto da parte del Dirigente scolastico attraverso raccomandata A.R. o PEC. La ditta dovrà far pervenire entro i dieci giorni successivi di calendario alla comunicazione notificata, le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine l'amministrazione applicherà le penali previste. Egualmente opererà laddove le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate.

Art. 6

Clausola risolutiva

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata per iscritto dall'amministrazione scolastica alla ditta; nella contestazione sarà prefissato in termine di dieci giorni per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine l'amministrazione scolastica adotterà le determinazioni competenti.

L'amministrazione scolastica ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e segg. c.c. nei seguenti casi:

- ritardo superiore ai dieci giorni nella installazione dei distributori;
- mancata pulizia anche di un solo distributore per un periodo superiore ai tre giorni consecutivi;
- mancato rifornimento anche di un solo distributore per un periodo superiore ai tre giorni consecutivi;
- somministrazione anche parziale di prodotti diversi da quelli indicati nel listino allegato al presente contratto;
- somministrazione anche parziale di prodotti a prezzi maggiori da quelli indicati nel listino allegato al presente contratto;
- mancata osservanza delle norme igieniche e sanitarie;
- mancata o parziale corresponsione del canone concessorio;
- cessione totale o parziale nel contratto ovvero subappalto;

La risoluzione di cui alla clausola risolutiva espressa prevista nei commi precedenti diventerà senz'altro operativa a seguito della comunicazione che l'amministrazione scolastica darà per iscritto alla ditta tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero PEC.

La risoluzione dà diritto alle Amministrazioni, a rivalersi su eventuali crediti dell'impresa nonché sulla garanzia prestata.

La risoluzione dà altresì diritto all'amministrazione scolastica di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno della ditta con addebito ad essa dei maggiori costi sostenuti dall'amministrazione rispetto a quello previsto nel contratto .

Art. 7

Responsabilità verso terzi e per danni

L'uso dei distributori si intende effettuato a rischio della ditta con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'amministrazione scolastica.

In ogni caso la ditta si obbliga a tenere sollevata e indenne l'amministrazione scolastica dai danni sia diretti che indiretti, in dipendenza del presente contratto o in connessione ad esso, comunque e a chiunque derivati dall'uso dei distributori e dagli alimenti e dalla bevande somministrati.

A tale scopo la ditta dovrà stipulare, entro non oltre i dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, con onere a suo carico, polizza di responsabilità civile verso terzi, che escluda ogni forma di franchigia e abbia massimale unico non inferiore a €. 2.500.000,00 a copertura dei danni a persone e cose a qualunque titolo presenti nell'edificio scolastico.

Copia della predetta polizza sarà consegnata al dirigente scolastico.

Art. 8

Divieto di subappalto e cessione

Alla ditta è fatto divieto di subappaltare nonché di cedere il contratto in tutto o in parte, pena comminatoria della risoluzione immediata del contratto e fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 9

Durata

Il presente contratto ha decorrenza dal giorno **01 settembre 2017** e validità di anni quattro a decorrere da tale data. Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso. Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito come previsto dalla L. 62/2005 art. 23 e non è previsto l'inoltro di alcuna disdetta da parte dell'amministrazione scolastica, in quanto il contratto si intende automaticamente risolto alla scadenza naturale prevista.

Alla scadenza del contratto, la ditta è tenuta alla riconsegna degli spazi concessi, liberati dai distributori, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione degli spazi.

Art. 10

Foro competente

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto é devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

Si specifica che i dati forniti dalla ditta, in occasione della stipulazione del presente contratto e dell'esecuzione del rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'Amministrazione, così come espressamente disposto dagli art. 18 ss della D.Lgs 30 giugno 2003, n 196.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) è svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.

Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art.7 del predetto D.Lgs, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Art. 12

Le spese e gli oneri fiscali del presente contratto sono a carico della ditta.

Prot. n. 4155/ A15a

Vignola, li 06 Aprile 2017

Per l'amministrazione scolastica
il Dirigente Scolastico
Prof. Omer Bonezzi



[Handwritten signature of Prof. Omer Bonezzi]

Per la ditta ALCHIMIA CAFFE'

il Sig. Scaltriti Claudio

[Handwritten signature of Claudio Scaltriti]

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli artt. 5, 6 e 7 si intendono specificamente approvate.

Per la ditta ALCHIMIA CAFFE'

il Sig. Scaltriti Claudio

[Handwritten signature of Claudio Scaltriti]

LISTINO PREZZI DITTA ALCHIMIA CAFE'

PRODOTTO	PREZZO
CAFFE'	€ 0,50
CAFFE' MACCHIATO	€ 0,50
CAFFE' LUNGO	€ 0,30
LATTE MACCHIATO	€ 0,40
CAFFE' DECAFFEINATO	€ 0,30
CAPUCCINO CON CIOCCOLATA	€ 0,40
THE	€ 0,40
CIOCCOLATA	€ 0,50
LATTE	€ 0,20
GINSENG	€ 0,30
CAFFE' D'ORZO	€ 0,30
ACQUA IN PET DA 50 CC NATURALE	€ 0,40
ACQUA IN PET DA 50 CC FRIZZANTE	€ 0,30
BIBITE IN BARATTOLO (da 0,33 l)	€ 0,50
TARALLUCCI	€ 0,40
SCHIACCIATINE	€ 0,40
MERENDINE CONFEZIONATE	€ 0,50
CRACKER	€ 0,20

Vignola, li 06 Aprile 2017

Per l'amministrazione scolastica
il Dirigente Scolastico
Prof. Omer Bonezzi




Per la ditta ALCHIMIA CAFE'

il Sig. Scaltriti Claudio

